



Comune di San Cipriano d'Aversa

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali.

1. Il Comune di San Cipriano d'Aversa, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto comunale e in aderenza al Regolamento comunale di Partecipazione popolare, promuove la costituzione e la libera elezione dei Comitati di Quartiere.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, l'organizzazione e le prerogative dei Comitati di Quartiere.
3. I Comitati si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente Regolamento.

Articolo 2 – I Quartieri : denominazione e territorio.

1. Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:
 - a) Centro Storico-Rione Braccio;
 - b) Rione Stazione-Giglio;
 - c) Rione Montecorvino;

d) Rione Tonachelle;

e) Rione Acquaro.

2. La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata nell'allegato A); ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi, di cui al successivo art. 10), tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

Articolo 3 – Finalità

1. I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali di partecipazione democratica dei cittadini, senza scopo di lucro che svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

a) la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;

b) l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;

c) la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;

d) la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;

e) la collaborazione con il sistema di protezione civile.

Articolo 4 – Funzioni consultive

1. I Comitati di Quartiere devono essere preventivamente consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba adottare atti e provvedimenti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso, concernenti:

a) la pianificazione urbanistica e della rete commerciale;

b) la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;

c) la progettazione di opere pubbliche;

d) la viabilità.

2. La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta Comunale.

3. Il parere dovrà essere espresso, sentita l'Assemblea Generale di cui al successivo art. 7), entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione Comunale.

4. L'eventuale mancata espressione, nei termini, del parere non impedisce l'assunzione dei provvedimenti, che possono anche motivatamente disattendere il parere reso.

Articolo 5 – Prerogative

1. I Comitati di Quartiere hanno:

a) diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte presentate alla Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;

b) diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali;

c) diritto ad ottenere uno specifico spazio informativo all'interno del periodico e del sito internet comunale;

d) priorità nell'assegnazione di locali comunali eventualmente disponibili nell'ambito territoriale di competenza e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività.

2. I Comitati di Quartiere, in occasione di riunioni di particolare rilevanza dei propri Organi assembleari, possono richiedere la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

TITOLO II

GLI ORGANI

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi del Comitato di Quartiere:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Direttivo;

c) il Presidente.

2. Essi hanno sede nel territorio del Quartiere.

Articolo 7 – L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, nonché dai cittadini dell'Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.
2. Possono partecipare all'Assemblea Generale, con diritto di voto, anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorativa o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere.
3. L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo, ne approva il programma annuale ed esprime i pareri richiesti ai sensi del presente Regolamento.
4. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno 150 degli elettori di cui al successivo art. 13).

Articolo 8 – Il Direttivo

1. Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere, e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
2. La prima seduta del Direttivo è convocata dal Sindaco o dall'Assessore/Consigliere comunale appositamente delegato.
3. L'iniziativa della convocazione del Direttivo, per le riunioni successive spetta:
 - a) al Presidente del Direttivo;
 - b) ad almeno due terzi dei componenti del Direttivo.
3. Nei casi di richiesta presentata da due terzi dei componenti, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. L'ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.
5. Il Direttivo può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

6. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Direttivo.

7. Le convocazioni del Direttivo devono essere comunque fatte pervenire, negli stessi termini previsti per i componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

8. Della convocazione e dell'ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi.

9. Il Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.

10. Le sedute del Direttivo sono pubbliche.

11. Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

12. Le sedute del Comitato direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

13. Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

14. Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Due o più Direttivi possono riunirsi in seduta congiunta e la seduta è presieduta dal Presidente del Direttivo del quartiere sul cui territorio si svolge la seduta.

In prima convocazione, essa è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti complessivamente assegnati ai Direttivi che si riuniscono congiuntamente e, in ogni caso, se i componenti di ciascun Direttivo non sono in numero inferiore alla metà di quelli assegnati.

In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti di ciascun Direttivo.

Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal presente regolamento.

15. I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta.

Articolo 9 – Il Presidente

1. Il Presidente del Direttivo:

- a) rappresenta il quartiere;

- b) convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale;
 - c) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
 - d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
 - e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;
2. Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.
3. Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.
4. Il Presidente viene eletto direttamente dai cittadini residenti nel Quartiere, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO III

ORGANI PER FAVORIRE I RAPPORTI TRA I QUARTIERI

Articolo 10 – Conferenza dei Presidenti dei Direttivi.

1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi dei Comitati di quartiere.
- La Conferenza coordina e programma l'attività dei Direttivi; è luogo di confronto e di reciproca informazione sui problemi, sulle attività e sulle iniziative dei Comitati di quartiere; svolge funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale.
- Ha funzioni di verifica dei rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti d'interesse dei quartieri.
2. La Conferenza elegge, a maggioranza, nel proprio ambito il Coordinatore.
3. Le funzioni del Coordinatore della Conferenza hanno la durata di un anno e possono essere prorogate.
4. Il Coordinatore convoca e presiede la Conferenza.
5. Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.

7. La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, le Commissioni Consiliari ed i Rappresentanti delle Aziende e degli Enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.

8. Almeno una volta all'anno, il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti per verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi concordati.

9. Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco per i successivi adempimenti.

TITOLO IV

SISTEMA ELETTORALE

Articolo 11 – Composizione del Direttivo

1. Il Direttivo è composto da:

- a) cinque membri nei quartieri fino a 2.500 abitanti;
- b) sette membri nei quartieri fino a 5000 abitanti;
- c) nove membri negli altri quartieri.

2. La popolazione di ogni quartiere è determinata in base alle risultanze anagrafiche al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Articolo 12 – Durata in carica del Direttivo

1. Il Direttivo dura in carica tre anni, che decorrono dalla data di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ratifica l'esito delle votazioni.

2. Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata in carica del Direttivo è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti.

3. Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà; in tal caso l'Ufficio Elettorale comunale provvede ad attivare le procedure elettorali entro i successivi trenta giorni.

Articolo 13 – Elettorato attivo

1. Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno fissato per le elezioni.
2. Sono, altresì, elettori, i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.
3. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco degli elettori anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorativa o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere.
4. I cittadini di cui al comma precedente, possono esercitare il diritto di voto, oltre che nel quartiere in cui risiedono, anche nel quartiere nel quale hanno richiesto l'iscrizione,
5. I cittadini di cui ai precedenti commi 2 e 3, per poter esercitare il diritto di voto, devono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali del quartiere entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al successivo art. 21. Nella domanda deve essere specificato, a pena di nullità e sotto la propria personale responsabilità, il motivo per il quale si richiede l'iscrizione;
6. L'elenco degli elettori ed il suo aggiornamento a norma del presente articolo è tenuto a cura del competente Ufficio Elettorale Comunale.

Articolo 14 – Elettorato passivo

1. Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente art. 13), ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 15.
2. Nessuno può essere eletto in più di un Direttivo.

Articolo 15 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:
 - a) i Parlamentari;
 - b) il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
 - c) gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
 - d) i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
 - e) i membri del Clero
 - f) coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per aver perso i requisiti di eleggibilità previsti dalle norme vigenti.

2. Non possono ricoprire la carica di componente del Direttivo i segretari e i componenti delle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.
3. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La carica di componente del Direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Articolo 16 – Le liste

1. La presentazione delle liste deve essere fatta, dalle ore 9 alle ore 19 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, all'Ufficio Elettorale Comunale, e compatibilmente con gli orari di apertura degli uffici, ai fini della verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni del presente regolamento.
2. All'atto della presentazione della lista ciascun candidato deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Direttivo.
3. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da non meno di 50 residenti nei quartieri fino a 2.500 abitanti; da non meno di 100 residenti nei quartieri fino a 5000 abitanti e da non meno di 150 residenti negli altri quartieri.
4. La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli riportanti su ogni foglio il nome, il cognome e la data di nascita di tutti i candidati; nessuno può sottoscrivere più di una lista.
5. I candidati alle elezioni non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.
6. Ciascuna lista può prevedere un numero di candidati compreso tra tre e cinque, cinque e sette, sette e nove per quei quartieri nei quali il Direttivo, ai sensi del precedente art. 11, è rispettivamente composto da cinque, sette o nove componenti.
7. In sede di presentazione della lista, i presentatori devono indicare il nominativo di due elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale di cui al successivo art. 18.

Articolo 17 – Pubblicità delle liste

1. L'Ufficio elettorale predispone in collaborazione con l'ufficio amministrativo, per ciascun quartiere, il manifesto contenente le liste elettorali e provvede, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, ad assicurarne la sua massima diffusione mediante affissione in tutto l'ambito territoriale del quartiere.
2. Ogni manifesto deve contenere, per ciascuna lista, l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, della residenza di ciascun candidato, nonché le modalità di votazione.

Articolo 18 – Le votazioni

1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due Scrutatori.
2. Il Presidente è designato dal Sindaco ed è individuato tramite sorteggio tra i residenti del quartiere che abbiano già svolto le funzioni di presidente di seggio nel corso di precedenti tornate elettorali.
3. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del quartiere.
4. Gli scrutatori vengono individuati con le modalità previste dal precedente art. 16.
5. L'allestimento dei seggi, la predisposizione delle schede e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico del comune.
6. Il seggio elettorale resta aperto, per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 del sabato e dalle ore 8,30 alle ore 21,00 della domenica.
7. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.
8. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.
9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l'aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Il certificato medico, attestante l'impedimento è rilasciato dal medico di famiglia.
10. E' consentita l'espressione di una sola preferenza
11. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.
12. Compiuto lo scrutinio il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale, che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio.
13. Un esemplare del verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati, vanno rimessi all'Ufficio Elettorale per la predisposizione, entro il termine di trenta giorni, della prevista deliberazione di ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 19 – Elezione rappresentanti

1. L'elezione del Direttivo è valida solo se il numero dei votanti rappresenta almeno il 20% (venti per cento) degli elettori del quartiere.
2. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma precedente, l'Ufficio Elettorale Comunale provvede a rinnovare la procedura elettorale nei novanta giorni successivi.
3. Nel caso in cui alle elezioni concorrano più liste, la lista che ottiene il maggior numero di preferenze in ciascun Quartiere elegge a seconda della consistenza demografica del quartiere i 3/5 o i 4/7 o i 5/9 dei rappresentanti. I restanti rappresentanti vengono assegnati alle altre liste concorrenti.
4. Nel caso in cui alle elezioni concorrano più liste, per l'assegnazione del numero dei componenti del Direttivo a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino alla concorrenza del numero dei componenti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei componenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
5. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di queste ultime, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanto sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Articolo 20 – Insediamento

1. Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di ratifica delle procedure elettorali da parte del Consiglio Comunale.
2. La prima seduta è presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età, ed è convocata dal responsabile dell'Ufficio Decentramento Comunale.
3. Nella prima seduta, il Direttivo, dopo aver esaminato la condizione degli eletti e dichiarata l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15 del presente regolamento, procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

4. Il Presidente del Direttivo è eletto a scrutinio segreto; in prima votazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati.
5. Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procederà alla convocazione di una seconda seduta dopo cinque giorni e per l'elezione sarà richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta.
6. Il Vice Presidente ed il Segretario del Direttivo vengono eletti, con successiva votazione, sempre a scrutinio segreto,
7. Ciascun componente del Direttivo ha la possibilità di votare un solo nome, per cui risultano, rispettivamente, eletti Vice Presidente e Segretario coloro che, nell'ordine, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di età.

Articolo 21 – Attivazione delle procedure elettorali

1. Il Sindaco, entro novanta giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento, provvede a fissare la data di svolgimento delle elezioni di tutti i Direttivi, ai fini della presentazione delle liste di cui al precedente art. 16.
2. Al provvedimento dovrà essere assicurata la massima diffusione, mediante l'affissione di apposito manifesto, la pubblicazione nel sito internet del Comune e con ogni altra modalità ritenuta utile.
3. In quei quartieri nei quali la procedura non dovesse sortire alcun effetto, sarà comunque possibile procedere successivamente all'elezione del Direttivo su iniziativa di un Comitato promotore, composto da non meno di 10 elettori residenti nel quartiere stesso, che dovrà inoltrare apposita richiesta all'Ufficio elettorale comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. In caso di indizione di elezioni previste da leggi dello Stato, non potranno tenersi le elezioni dei Direttivi dei Comitati di quartiere nelle date di svolgimento delle elezioni stesse.
2. Tutte le cariche nell'ambito degli organismi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso.

3. I presentatori delle liste ed i candidati possono proporre ricorso avverso le operazioni per l'elezione dei Direttivi dei Comitati di quartiere alla Commissione elettorale comunale nel termine di sette giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ratifica delle elezioni di cui al precedente art. 18.

4. La Commissione elettorale comunale delibera sul ricorso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro i successivi dieci giorni. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Articolo 23 – Decadenza e scioglimento dei comitati

1. I Direttivi sono sciolti dal Consiglio Comunale, su motivata proposta del responsabile dell'Ufficio Decentramento:

a) per gravi violazioni delle leggi e delle norme previste dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per l'intervenuta dimissione o decadenza di almeno la metà dei Componenti.

Articolo 24 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Campania, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Articolo 25 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare comunale che contrasti con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 26 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è notificato, a cura della Unità di Direzione competente in materia di decentramento, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e Dirigenti comunali, nonché ai Presidenti dei Comitati di quartiere di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet e sul periodico comunale ed è, inoltre, reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia presso l'Ufficio amministrativo.

